

Avv. Pietro M. Aiello
Via Clara Maffei, 2/b - 24121 – Bergamo
Tel. Mob. 3349490009

TRIBUNALE DI BERGAMO


SEZIONE FALLIMENTARE


RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO


EX ART. 14 TER E SS I. N. 3/2012


Per il signor Lamonaca Vincenzo (LMNVCN72M06C352Q), nato a Catanzaro, il 6 agosto 1972, residente in Bonate Sotto (BG), nella via Raffaello Sanzio n.3 ed elettivamente domiciliato in Bergamo, nella via Clara Maffei, n. 2/b presso lo studio (Legale Giorgetti) dell'avvocato Pietro Maria Aiello (LLAPRM67L23I754V), che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, il quale chiede che le comunicazioni di rito vengano effettuate al numero di *fax* 091 585975 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata <pietromariaaiello@pecavvpa.it>


Premesso che






















VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE

verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni:

- Dichiarare aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinqies* L. 3/2012 e par l'effetto:

NOMINARE un liquidatore;

DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e al decreto;

ORDINARE la trascrizione del decreto a cura del liquidatore;

FISSARE i limiti di cui all'art. 14 *ter* comma 6lett. b) nella somma di € 1.835,83 mensili, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità;

SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile;

ACCERTARE E DICHIARARE che sussistono gravi e specifiche ragioni di cui all'art. 14 *quinquies*, co. II lett. e) e per l'effetto, trattandosi di bene strumentale all'attività, autorizzare il signor Lamonaca ad utilizzare l'autoveicolo “*Kia Sportage*”, nel corso della procedura di liquidazione del patrimonio, con postergazione della vendita al quarto anno;

FISSARE nel termine di quattro anni (48 mesi) a decorrere dal decreto di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art.14 *undecies* e 14 *terdecies* della L. 3/2012.

Si producono atti e documenti come da separato indice

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il procedimento sconta un contributo fisso pari ad € 98,00.

Con osservanza.

Bergamo, 19 febbraio 2021

(avv. *Pietro Maria Aiello*)

